ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ALBO DEI MEDIATORI DI ASSICURAZIONE

Art. 13

Domanda di iscrizione e tassa di concessione governativa

La domanda per l'iscrizione all'albo deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5. Il richiedente che debba sostenere la prova di idoneita' di cui all'articolo 4, primo comma, lettera h), deve unire, alla domanda di iscrizione, richiesta di ammissione a detta prova. All'atto della presentazione della domanda di iscrizione all'albo dei mediatori, il richiedente e' tenuto ad eseguire il versamento della tassa di concessione governativa di lire centomila, prevista al n. 117, lettera b), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il versamento deve essere effettuato all'ufficio del registro di Roma e la relativa attestazione di versamento deve essere allegata alla domanda. Coloro che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo sono inoltre tenuti al pagamento, se iscritti alla prima sezione, di una tassa annuale di lire centomila, se iscritti alla seconda sezione di una tassa annuale di lire cinquecentomila da versarsi in modo ordinario entro il 31 gennaio, a partire dall'anno successivo a quello in cui e' stata disposta l'iscrizione.(1) A decorrere dall'anno 1985, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, si procedera' all'adeguamento delle tasse annuali di iscrizione di cui al comma precedente.

Versione in vigore dal 13 luglio 1988, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione
Estremi	Legge 28 novembre 1984, n. 792
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 1984

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) Il Decreto 30 marzo 1988 (in G.U. 28/06/1988, n. 150) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La tassa prevista dall'art. 13, terzo comma, della legge 28 novembre 1984, n. 792, citata nelle premesse, e' elevata, a decorrere dall'anno 1988, a lire duecentomila per gli iscritti alla I sezione dell'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, e a lire ottocentomila per gli iscritti alla II sezione dell'albo stesso".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-e-funzionamento-dell-albo-dei-mediatori-di-assicurazione/art-13-domanda-di-iscrizione-e-tassa-di-concessione-governativa/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it